



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Il giorno 30 gennaio 2012, alle ore 12,30 , nella stanza del Presidente del Tribunale sono presenti, oltre il Presidente stesso, il Procuratore della Repubblica dott. Sergio Lari, il Presidente della Camera Penale Avv. Agata Maira ed il Segretario Avv. Giacomo Vitello al fine di procedere alla stipula del "Protocollo di intesa per la gestione delle udienze Penali" secondo il testo allegato.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DOTT. CLAUDIO DALL'ACQUA

Claudio Dall'Acqua

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DOTT. SERGIO LARI

Sergio Lari

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE
AVV. AGATA MAIRA

Agata Maira

IL SEGRETARIO DELLA CAMERA PENALE
AVV. GIACOMO VITELLO

G. Vitello

*fatte EMAN
A MAG. settore Penale
Capicorso u u
Proana*

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI

1 -- L'udienza penale, sia monocratica sia collegiale, inizia di regola alle ore 9,00 davanti agli organi giudicanti con competenza circondariale e alle ore 9.30 davanti agli organi giudicanti con competenza distrettuale o provinciale. I giudici e le parti processuali dovranno impegnarsi a rispettare gli orari indicati.

La segreteria della Procura deve dare avviso di fissazione della direttissima al difensore a mezzo telefono o fax non appena possibile.

2 -- "L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza" (art.21 del regolamento per l'esecuzione del c.p.p.). L'ufficiale giudiziario apre quindi l'aula alle ore 8,45 e cura l'afflusso delle parti, degli ausiliari del Giudice e dei testimoni, identificando questi ultimi.

L'ufficiale giudiziario dovrà immediatamente e preliminarmente verificare quali testimoni siano presenti per segnalarlo al Giudice ed alle parti, al fine di poter organizzare l'udienza.

3 -- L'udienza penale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata in modo che abbia una prevedibile durata di circa 4,30 ore effettive e in modo che il lunedì, il mercoledì, ed il venerdì non si protragga oltre le ore 14,30, potendosi protrarre sino alle ore 17,30 negli altri giorni (eventualmente con una sospensione tra le ore 14 e le ore 15), per le specifiche esigenze dei processi con imputati detenuti, dei processi a rischio di prescrizione, e la particolare necessità che si presenti di completare l'assunzione di una prova ovvero la trattazione di un procedimento o di una sua fase.

4 -- L'udienza penale nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata dal Giudice con indicazione di orari differenziati per fasce: h.9.00, h.10.30, h.12.30.

Nell'ordinanza di rinvio si comunica l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato.

Il rinvio di un giudizio o di una udienza senza l'indicazione dell'ora s'intende fatto per le ore 9,00.

I Giudici avranno cura di non trattare i procedimenti in cui il Difensore di fiducia non si trova momentaneamente in aula, se, nel contempo, sono presenti altri Avvocati interessati ad altri processi.

5 -- L'udienza di prima comparizione sia nel rito monocratico sia nel rito collegiale, con eccezione dei giudizi con imputato detenuto (anche agli arresti domiciliari), è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi per ragioni processuali, per prescrizione o per applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. o per la richiesta di altri riti alternativi.

In tale udienza, non si assumono le prove, né si dà corso all'esame di imputati, periti o consulenti tecnici.

Nella udienza di prima comparizione i processi inseriti nel ruolo non potranno superare il numero massimo di 35.

6 -- Il Giudice fa affiggere il ruolo sulla porta dell'aula d'udienza e nella bacheca della Cancelleria della Sezione entro le ore 12.00 del giorno precedente l'udienza (art.20 D.M. 30.9.1989 n.334).

I difensori possono chiedere che venga loro rilasciata copia.

Il ruolo è compilato in modo da non ingenerare equivoci. Sono perciò indicati il rito (monocratico, collegiale, camerale), la data dell'udienza, il collegio o il nome del magistrato, l'aula in cui si terrà l'udienza e, per ogni processo, il numero del registro generale del Tribunale, il numero del registro generale delle notizie di reato, il nome degli imputati, quello della parte civile e del difensore, l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato.

Il ruolo non contiene i nomi delle persone offese o dei testimoni.

7 -- Nel formare il ruolo, il Giudice tiene conto delle fasce d'orario di cui ai precedenti punti **4** e **5**, nonché della prevedibile durata complessiva dell'udienza secondo i criteri indicati al precedente punto 3, al fine di rispettare gli orari indicati negli avvisi di fissazione.

Nell'ambito delle singole fasce orarie, il Giudice dà la precedenza ai processi con imputati detenuti (anche se per reato diverso da quello per cui si procede), a quelli affetti da nullità, irregolarità della notificazione o altre evenienze processuali (legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato ecc.) che determinino l'immediata definizione o il differimento del giudizio.

Nel caso venga formalizzata richiesta di giudizio abbreviato, il Giudice rinvia la discussione del processo ad altra udienza.

8 -- I difensori devono, ove possibile, comunicare nei giorni precedenti all'udienza eventuali concomitanti impegni professionali che comportino il

rinvio o il differimento del procedimento, segnalandoli anche alle altre parti interessate allo stesso procedimento.

9 -- Nel rinviare i giudizi per l'istruttoria, il Giudice riserva le fasce di prima mattina ai giudizi di più spedita trattazione, e quelle di tarda mattina per i dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga.

Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il Giudice fissa l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della camera di consiglio, e comunque, preferibilmente, nella fascia oraria delle h.12,00.

10 -- Nella gestione della udienza, il Giudice evita in ogni caso che l'imputato detenuto debba stazionare a lungo in aula in attesa della chiamata del processo.

Il detenuto attende la chiamata del giudizio nel quale deve intervenire, anche come testimone, dichiarante o parte offesa, nei locali di sicurezza.

11 -- Il Giudice deferisce al Consiglio dell'Ordine - dandone altresì comunicazione alla Camera Penale - il difensore d'ufficio nominato ex art. 97 1° comma c.p.p. che, senza addurre giustificazioni, non si presenti in udienza, qualora non sia presente in aula altro avvocato iscritto all'albo dei difensori d'ufficio, immediatamente reperibile.

12 -- I Pubblici Ministeri e i difensori hanno l'obbligo di indossare la toga.

13 -- P.M., difensori e parti private possono accedere alla camera di consiglio esclusivamente per la celebrazione di giudizi sottoposti a rito camerale.

14 -- L'ufficio del P.M. deve essere costantemente rappresentato in aula.

15 -- Ove il rinvio di un processo sia per qualsivoglia ragione certo sin dai giorni precedenti l'udienza, il Giudice ne informa appena possibile le parti a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica (eventualmente con il mezzo della posta elettronica).

Qualora debba essere rinviata, per impedimento del Giudice o per altre ragioni dipendenti dall'ufficio, l'intera udienza, la Cancelleria dovrà esporre un avviso all'esterno della Cancelleria stessa e dell'aula di udienza e darne comunicazione alla segreteria del Consiglio dell'Ordine e della Camera Penale, affinché avvertano gli iscritti. Qualora si conosca già la data di rinvio, le parti si impegnano a partecipare all'udienza al fine di ricevere la notifica della data di rinvio.

16 -- Gli avvocati ed i Pubblici Ministeri si impegnano ad informare tempestivamente il Giudice, e le altre parti, di eventuali ragioni di rinvio, di richieste di riti alternativi (potrà essere depositata istanza di patteggiamento con già acquisito il parere del Pubblico Ministero), di cause di estinzione del reato, così da consentire al Giudice di organizzare al meglio l'udienza e quindi chiamare all'inizio di ogni fascia oraria i procedimenti di cui sia possibile una rapida definizione.

17 -- Ai giudizi si assiste in silenzio, senza manifestazioni di assenso o dissenso.

E' vietato l'uso dei telefoni cellulari, che devono essere tenuti spenti o con disattivazione dell'avviso sonoro di chiamata.

18 -- In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Giudice deposita il decreto di liquidazione della parcella entro il termine di deposito della motivazione della sentenza. Inoltre, al fine di evitare discrepanze nelle liquidazioni, di comune accordo con la Camera Penale di Caltanissetta, saranno concordati, come indirizzo prevalente da applicare, protocolli circa le voci e gli onorari corrispondenti da liquidare, congrui relativamente all'attività defensionale prestata dall'avvocato. I protocolli verranno concordati con la Corte di Appello, con il Tribunale di Sorveglianza, con l'ufficio del G.I.P. e con il Tribunale Penale in composizione sia monocratica sia collegiale.

19-- Presso ogni sede di Tribunale è istituita una commissione permanente composta dal Presidente del Tribunale o da un Giudice da lui delegato, dal Procuratore della Repubblica o da un Sostituto da lui delegato, da un avvocato designato dalla Camera Penale, dal Dirigente delle Cancellerie o da un suo delegato, che si dovrà riunire trimestralmente, o su richiesta di uno dei suoi componenti, per verificare l'attuazione del presente Protocollo, raccogliere osservazioni o proposte di modifica.

Udienza preliminare e udienza di convalida: regole specifiche:

20- All'udienza preliminare si applicano, in quanto compatibili, le regole previste per l'udienza di trattazione dibattimentale; l'orario di inizio delle udienze preliminari e dei restanti giudizi innanzi ai giudici della sezione sarà specificato nel decreto di fissazione di udienza.

21 -- Il difensore può depositare, nei giorni che precedono l'udienza preliminare, la richiesta di definizione del processo mediante il rito

abbreviato, rappresentando l'eventuale opportunità che la discussione sia rinviata a data successiva.

21.1 -- Ove la richiesta di giudizio abbreviato venga avanzata invece nel corso dell'udienza, la discussione, allo scopo di non intralciare il già fissato calendario della giornata, potrà essere differita ad un orario successivo o ad altra giornata.


21.2 -- All'identico scopo appena indicato, le parti si accorderanno – di regola – prima dell'apertura dell'udienza, relativamente alle richieste di applicazione della pena ex art.444 c.p.p.

22 -- Almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per il dibattimento, l'ufficio GUP trasmette il fascicolo del dibattimento alla Cancelleria della sezione dibattimentale e il fascicolo del P.M. alla segreteria della sezione dibattimentale della Procura

23 -- I difensori iscritti alle liste dei difensori d'ufficio si impegnano a presenziare all'udienza di convalida per la quale siano stati incaricati dell'assistenza del detenuto o a garantire la presenza di un sostituto nominativamente indicato, salvo il legittimo ed assoluto impedimento che deve essere comunicato al momento della notifica telefonica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida.

CALTANISSETTA 30 GENNAIO 2012

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DOFT. CLAUDIO DALL'ACQUA



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DOFT. SERGIO LARI



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE
AVV. AGATA MAIRA



IL SEGRETARIO DELLA CAMERA PENALE
AVV. GIACOMO VITELLO

